

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 9 giugno 2000, n. 3278

Conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 21 settembre 1999, n. 1005.

Esulano dalla giurisdizione amministrativa le questioni che attengono alla eleggibilità, anche se proposte con l'impugnazione delle operazioni elettorali, trattandosi di controversie sempre vertenti su diritti soggettivi.

Omissis.

La tesi prospettata dal sig. ..., secondo la quale le questioni di ineleggibilità a sindaco e consigliere comunale si convertirebbero in vizi di legittimità delle operazioni elettorali, contro le quali qualsiasi cittadino elettore del Comune può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 82/11 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, è errata.

Infatti, in materia di controversie elettorali, disciplinate dal capo VIII del DPR 16 maggio 1960, n. 570, il criterio di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda non tanto sul mero dato formale della pertinenza alle operazioni elettorali dell'atto che viene portato alla cognizione del giudice, quanto sul dato sostanziale dall'inerenza dell'azione alle situazioni giuridiche incise dagli organi deputati allo svolgimento delle elezioni amministrative. Con la conseguenza che esulano dalla giurisdizione amministrativa le questioni che attengono alla eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed a quella di sindaco, ancorché proposte con l'impugnazione delle operazioni elettorali, trattandosi di "controversie sempre vertenti su diritti soggettivi".

Pertanto, la sentenza del TAR, che tra l'altro richiama una giurisprudenza pacifica della corte regolatrice della giurisdizione (Cassazione civile, Sezioni unite, 24 marzo 1993 n. 3518, 17 febbraio 1994 n. 1558 e 13 maggio 1996, n. 4470), va confermata.

Omissis.